

Sent. 5148 / 06 Rep. 3825 / 06

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE QUARTA

nella persona del giudice unico Dott. Maria Luisa PADOVA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36163/2004 R.G. promossa da:

elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell'avv.
lo rappresenta e difende;
ATTORE

contro:

elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell'avv.





rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a:
"130001 - Proprieta"

Conclusioni: per ciascuna parte: come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 06.04.06.

all'udienza del 04.05.06, previa discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA P.Q.M.


- Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
  - 1) rigetta le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
  - 2) trasferisce in capo al signatura la proprietà della quota del 50% dell'appartamento sito in già abitazione coniugale, attualmente

To

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - Nº 36163/2004 2 R.G.



intestata alla convenuta sig.ra Maria Iaccarino e distinta come segue al N.C.E.U. del Comune di



- 3) 3) ordina al competente Ufficio del Territorio di provvedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
- 4) condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € per spese, € per diritti ed € per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentalmente provato oltre che pacifico in causa che tra le parti - in sede di separazione consensuale - è stato raggiunto un accordo sulle condizioni della stessa, che è stato omologato dal Tribunale in data 28.06.02. Tra le pattuizioni concordate tra le parti si legge testualmente al punto 3) che "la sig.ra si impegna a trasferire la propria quota dell'appartamento già coniugale sito in la marito a titolo di contributo versato una tantum per il mantenimento dei figli entro il 31/12/2002".





E' pacifico in causa che tale trasferimento non è avvenuto e pertanto l'attore con il presente giudizio intende ottenere ai sensi dell'art.2932 c.c. l'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi confronti dalla convenuta.

A fronte di tale pretesa quest'ultima deduce l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.2932 c.c. per mancanza di un preliminare tra le parti ed in ogni caso la nullità e/o annullabilità del preteso preliminare per la mancata indicazione degli elementi essenziali per l'identificazione del bene ed in ogni caso per avere l'attore estorto con la violenza il consenso dell'attrice.

Ciò premesso, va anzitutto evidenziato come — ai fini dell'applicazione dell'art.2932 c.c. — non sia necessario in maniera imprescindibile che tra le parti vi sia stato un accordo riconducibile nell'ambito della figura negoziale del preliminare. Invero il dettato della norma in esame fa riferimento in senso lato all'ipotesi di "colui che si è obbligato a concludere un contratto" e non vi adempie, includendo quindi ogni ipotesi di assunzione di un'obbligazione a contrarre, indipendentemente dallo specifico oggetto del contratto stesso.

Nella specie ritiene questo giudice che l'obbligazione assunta dalla convenuta di trasferire al marito la sua quota di proprietà dell'appartamento oggetto di causa rientri nella previsione di cui all'art.2932 c.c. così come sopra puntualizzata. Essa non è riconducibile alla figura del contratto preliminare mancando dei





connotati propri dello stesso ed invece sostanziandosi nell'assunzione di un'obbligazione unilaterale a carico esclusivamente della sig.ra e senza la previsione di alcuno specifico e correlativo corrispettivo a carico del sig.

Rispetto al patto contenente la previsione di tale obbligazione la convenuta ne deduce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ed in ogni caso la sua annullabilità per essere stato il consenso della convenuta estorto con violenza da parte dell'attore.

Quanto al primo profilo occorre evidenziare come il bene sia chiaramente ed inequivocabilmente individuato nel verbale contenente le condizioni della separazione, non essendo essenziale in quella sede l'indicazione dei relativi dati catastali.

Quanto al secondo profilo invece la convenuta non ha dedotto alcun elemento probatorio a conforto della tesi sostenuta. Invero il capitolato di prova che fa riferimento ad episodi di violenza riguarda un momento temporale successivo alla sottoscrizione dell'accordo contenente le condizioni di separazione e di cui si discute; dunque appare irrilevante ai fini dedotti dalla convenuta.

Le domande riconvenzionali articolate dalla sig.ra vanno pertanto rigettate siccome infondate.

Merita invece accoglimento la domanda svolta dall'attore in quanto l'obbligazione di trasferimento assunta dalla convenuta pacificamente non è stata adempiuta dalla stessa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in





dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 04.05.06.

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 36163/2004 6 R.G.